



COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
"TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. in data

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento*
 - Art. 2 - Istituzione della TARI*
 - Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti*
 - Art. 4 - Presupposto oggettivo della TARI*
 - Art. 5 - Soggetto attivo del tributo*
 - Art. 6 - Soggetto passivo del tributo*
 - Art. 7 - Decorrenza el tributo sui rifiuti*
 - Art. 8 - Commisurazione gettito complessivo del tributo annuale*
 - Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche*
 - Art. 10 - Numero di occupanti*
 - Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*
 - Art. 12 - Tributo ambientale e componenti perequative*
 - Art. 13 - Esclusione dal tributo*
 - Art. 14 - Rifiuti speciali*
 - Art. 15 - Tariffe e riduzioni per particolari condizioni d'uso*
 - Art. 16 - Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti*
 - Art. 17 - Riduzioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani*
 - Art. 18 - Bonus sociale rifiuti*
 - Art. 19 - Obbligo di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta*
 - Art. 20 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio*
 - Art. 21 - Dichiarazione TARI di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione*
 - Art. 22 - Decorrenza degli effetti delle dichiarazioni TARI inziali, di variazione e di cessazione*
 - Art. 23 - Modalità di determinazione della superficie imponibile*
 - Art. 24 - Tributo giornaliero di smaltimento*
 - Art. 25 - Riscossione della TARI*
 - Art. 26 - Rateizzo degli avvisi bonari Tari*
 - Art. 27 - Minimi riscuotibili*
 - Art. 28 -Rimborsi*
 - Art. 29 - Funzionario Responsabile*
 - Art. 30 -Verifiche ed accertamenti*
 - Art. 31 - Norma di rinvio ed entrata in vigore*
- Allegato 1 Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti*

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Uta, della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, comma 639 L. 147/2013.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 – Istituzione della Tari

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della deliberazione n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), della deliberazione n. 15/2022/R/RIF di Arera, come recepite dal presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Ai fini del presente Regolamento ogni qualvolta si fa riferimento, ex Legge 147/2013 e smi, alla dichiarazione di inizio, variazione, cessazione TARI la stessa si intende concidente con la richiesta di attivazione, variazione, cessazione del servizio, di cui al TQRIF All. A delibera ARERA n 15/2022/R/Rif.

Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari

La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Le richieste di cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente dichiarata oppure ove la dichiarazione sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno dell'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo qualora il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso/occupazione/detenzione dei locali e delle aree o se il tributo sia stato assolto dal subentrante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal presente regolamento con

riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), e della delibera 363/2021 di Arera che ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013

Le categorie tariffarie, sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» ai sensi del DPR 158/1999 e del Dlgs 116/2020.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e

del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), e della delibera 363/2021 di Arera che ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo i contenuti delle delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di Arera, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 10 – Numero di occupanti

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella dichiarazione.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Ogni variazione del numero di occupanti, deve essere dichiarata al Comune, mediante apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari successive alla data in cui è intervenuta la modifica, al fine di consentire la corretta emissione dell'avviso di pagamento. Ai fini accertativi si intendono regolarmente presentate le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso altri comuni per motivi di studio o di lavoro purchè dimostrino di essere iscritti alla TARI presso il Comune in cui dimorano;

Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo i contenuti delle delibera n. 443/2019 e n 363/2021 di Arera, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo i contenuti delle delibera n. 443/2019 e n 363/2021 di Arera, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc e Kd sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 12 – Tributo ambientale e componenti perequative

Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull'importo del tributo.

Con la delibera n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 Arera introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.

Le due componenti perequative introdotte dall'Autorità, le quali avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR1,a e UR2,a e nello specifico riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma

1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;

- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno.

- UR3,a: in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e della delibera ARERA n 133 del 1 aprile 2025, a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus sociale rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; tale nuova componente è inizialmente prevista pari a 6 euro/utenza, ma potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus.

Tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione.

Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:

- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.
- UR3,a: 6,00 €/utenza per anno.

I valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissi in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR1,a,. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR2,a, coerentemente con le necessità di congruaggio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Per la componente perquativa UR3,a l'Autorità provvederà, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

Art. 13 – Esclusione dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- balconi e terrazze scoperti.

Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono

stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono impenetrabili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportive.

Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.

Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 14 – Rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie impenetrabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla dichiarazione da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.

Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.

La riduzione viene accordata a richiesta di parte da presentare, utilizzando il modello di dichiarazione TARI, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI (90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Il termine di 90 giorni solari rileva ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento bonari. Ai fini accertativi si intendono regolarmente presentate le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno dell'anno successive) a pena di decadenza, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella dichiarazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulta difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 15 – Tariffe e riduzioni per particolari condizioni d'uso

Alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, si applica la tariffa per 1 componente.

La tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della dichiarazione pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione

Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse se dichiarate dagli interessati nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi abbiano provveduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.

Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare richiesta di riduzione utilizzando il modulo di dichiarazione TARI, utenza non domestica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui effettuerà il riciclo, che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

Il titolare dell'attività ha l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha effettuato il riciclo.

Il Servizio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio/compensazione/rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per intero.

Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo.

Art. 17 – Riduzioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che recuperano i rifiuti, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore pubblico, e nel rispetto delle vigenti normative, possono presentare richiesta di riduzione TARI entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettuerà il recupero, e sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Il Servizio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio/compensazione/rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

La riduzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per intero.

Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.

Art. 18 – Bonus sociale rifiuti

In attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e della delibera ARERA n 133 del 1 aprile 2025, è istituito il Bonus Sociale Rifiuti in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

I valori soglia sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

Il citato decreto ha disposto, all'articolo 3, che: - l'agevolazione sia pari a “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente”;

La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, “in modo che la stessa:

a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;

b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;

c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti”;

In conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del D.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino le soglie sopra indicate, identificati attraverso SGAtè da parte degli enti erogatori;

L'Autorità, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS, e definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGAtè, necessari alla attuazione delle compensazioni;

Art. 19 – Obbligo di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, via PEC al protocollo dell'Ente, utilizzando il modello di dichiarazione TARI, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo ai sensi dell'art 10.2 e 11.4 del TQRF All. A. delib.Arera n 15/2022/R/RIF.

Per comunicare la scelta di cui sopra, l'utente è tenuto alla presentazione della dichiarazione TARI per Utenza non domestica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore ai due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

La mancata presentazione della dichiarazione TARI di uscita dal servizio pubblico di raccolta, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la dichiarazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico, entro 5 gg dal ricevimento della stessa.

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati dal presente regolamento.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e al gestore, tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio dei dati, utilizzando il modello di dichiarazione TARI, indicando almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di

recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 20 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 21 – Dichiarazione TARI di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione iniziale TARI, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Il termine di 90 giorni solari rileva ai fini dell'emissione dei documenti di riscossione.

Ai fini accertativi si intendono regolarmente presentate le dichiarazioni pervenute entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La dichiarazione di cui al c. 1 ha valore ed efficacia di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6.1 del TQRIF allegato A deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF. La dichiarazione TARI coincide con la richiesta di attivazione del servizio non solo per le nuove utenze ma anche per tutte le utenze già attive.

La dichiarazione iniziale TARI è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo.

Ai fini dell'applicazione del tributo, tale dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES/TARI, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

La dichiarazione iniziale TARI, così come quelle di variazione e cessazione TARI, deve essere presentata:

- per le utenze domestiche nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Comune, entro i termini indicati nel c. 1 e 4 del presente articolo, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione; tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione di inizio, o di variazione o di cessazione TARI l'obbligo di presentazione si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione TARI deve essere presentata dall'utente via posta, tramite *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile anche dalla modulistica cartacea messa a disposizione presso la sede comunale.

La dichiarazione di inizio, variazione e cessazione TARI di cui al comma 10, deve contenere ai sensi dell'art. 6 p.3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF allegato A del TQRIF, i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi dell'utente: cognome, nome e codice fiscale per le utenze domestiche, o denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- recapito postale, indirizzo di posta elettronica e indirizzo dell'utente;
- dati identificativi dell'utenza, indirizzo superficie e dati catastali dell'immobile, per le utenze domestiche, numero degli occupanti residenti e non residenti nonché di quelli domiciliati, e per le utenze non domestiche attività o le attività effettuate dall'utenza;

-data in cui ha inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione.

Art. 22 – Decorrenza degli effetti delle dichiarazioni tari iniziali, di variazione e di cessazione

Le dichiarazioni TARI iniziali producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.

Le dichiarazioni di variazione TARI che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione come previsto dall'allegato A deliberazione ARERA n. 15/R/RIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Il tributo non è dovuto, anche in presenza di dichiarazioni di variazione presentate oltre i termini previsti dal presente regolamento, qualora il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal subentrante.

La dichiarazione di cessazione del servizio producono effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se presentate nei termini di 90 giorni dal momento in cui è intervenuta la cessazione come previsto dall'allegato A deliberazione ARERA n. 15/R/RIF, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di cessazione se successive a tale termine.

Il tributo non è dovuto, anche in presenza di dichiarazioni di cessazione presentate oltre i termini previsti dal presente regolamento, qualora il contribuente dimostri di non aver continuato il possesso o l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal subentrante.

Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento

Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Comune.

Art. 25 – Riscossione della Tari

La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di appositi documenti di riscossione contenenti tutti gli elementi essenziali previsti dal TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n 15/R/RIF/2022, che verranno inviati una volta all'anno ai contribuenti secondo le modalità e i contenuti prescritti dal TITR - Testo integrato trasparenza rifiuti e dal TQRIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il documento di riscossione verrà inviato in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, autorizzare l'ente ad utilizzarla e definire la relativa procedura di attivazione.

Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati è riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), ovvero comunicazioni all'utente da parte di ARERA rilevanti a fini regolatori o di carattere generale

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e di pagamento interbancari e postali.

Ai sensi dell'art. 1. co. 688, l. 147/2013 gli importi dovuti sono riscossi secondo le scadenze fissate dal Consiglio Comunale, garantendo almeno due rate a scadenza semestrale, salvo deroghe consentite dalla norma. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della I^ rata.

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato attraverso:

- compensazione ossia detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile se il pagamento del successivo documento utile deve avvenire entro 120 giorni;
- rimborso ossia rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di

- riscossione utile sia oltre i 120 giorni lavorativi;
- se l'importo non dovuto è inferiore a 50 euro si compensa nel primo documento utile indipendentemente dalla tempistica

In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nel documento di pagamento, si procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, si procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Art. 26 – Rateizzo degli avvisi bonari Tari

Gli avvisi di pagamento di cui al presente articolo possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria dell'ultima rata 31 dicembre;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Art. 27 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 28 – Rimborsi

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso del tributo richiesto è disposto entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione.

Non si procede al rimborso per importi inferiori o uguali ad € 12,00 per anno.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale.

Art. 29 – Funzionario responsabile

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 30 – Verifiche ed Accertamenti

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Ente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, previa attivazione del contraddittorio di cui al DLgs 219/2023, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 160/2019, con applicazione di sanzioni ed interessi così come previsto e disciplinato dai D.Lgs 471 e 472 del 1997 e s.m.i e dal Dlgs 87/2024.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e di pagamento interbancari e postali.

Riscontrato il mancato versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamenti esecutivi TARI, ai sensi della L. 160/2019 decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso il Funzionario responsabile procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato all'esecuzione forzata in capo ad Agenzia Entrate Riscossione.

In tema di accertamento esecutivo TARI e di riscossione coattiva si applicano le disposizioni regolamentari del Regolamento delle Entrate tributarie vigente per il Comune di Uta.

Art. 31 – Norma di rinvio ed entrata in vigore

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa rifiuti (TARI).

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2025.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici e studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club